

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente fa valere, in particolare, quanto segue:

1) Vizi della valutazione giudiziale nella verifica dell'obbligo di ripetizione dell'esame

— la sentenza impugnata non riconoscerebbe che la ripetizione dell'esame orale in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2010, Brune/Commissione (F-5/08; in prosieguo: sentenza Brune), viola i principi della parità di trattamento e dell'obiettività delle valutazioni nonché l'articolo 266 TFUE;

— la motivazione della sentenza conterrebbe valutazioni giuridiche inesatte e una valutazione dei fatti errata e in parte contraddittoria — in particolare con riferimento ai presupposti dell'articolo 266 TFUE, al divieto di discriminazione e al requisito dell'uniformità dei criteri di valutazione.

2) Vizio di omessa considerazione di possibili soluzioni alternative

— la sentenza impugnata respingerebbe con un'erronea motivazione possibili soluzioni alternative in esecuzione della sentenza Brune, che nel caso di specie, secondo la costante giurisprudenza, sarebbero indicate;

— nell'esame delle possibili soluzioni alternative, la sentenza si baserebbe, in particolare, su un'interpretazione errata del principio della parità di trattamento e dell'obiettività delle valutazioni, dell'articolo 27 dello Statuto dei funzionari e del bando di concorso.

3) In subordine: erronea valutazione dei vizi procedurali nella preparazione dell'esame di ripetizione

— i rilievi sviluppati nella sentenza riguardo alla convocazione tempestiva, all'informazione dovuta sulla composizione della commissione giudicatrice e all'informazione circa il diritto applicabile rivelerebbero vizi sostanziali nella valutazione dei fatti e degli obblighi organizzativi della convenuta;

— la sentenza ometterebbe di esaminare una disparità di trattamento del ricorrente con riferimento alla trasmissione di informazioni aggiuntive ad un'altra candidata in un procedimento parallelo;

— per quanto concerne il motivo relativo alla mancanza d'imparzialità della commissione giudicatrice, la sentenza si limiterebbe a considerare indimostrabile una discriminazione del ricorrente nel procedimento principale, senza preoccuparsi della mancanza d'imparzialità nel contesto dell'esame di ripetizione.

4) Erroneo rigetto delle conclusioni terza, quarta e quinta del ricorrente, in quanto irricevibili

— la sentenza trascurerebbe la possibilità di procedere ad accertamenti di carattere generale che non avrebbero natura di un obbligo concreto imposto agli organi dell'Unione europea;

— la sentenza interpreterebbe le conclusioni del ricorso dirette a ottenere rimedio al pregiudizio subito nel senso che non è chiesto il risarcimento dei danni, sebbene questo sia stato espressamente precisato in udienza;

— la sentenza non riconoscerebbe l'obbligo di cui all'articolo 266 TFUE di risarcire anche d'ufficio, senza espressa richiesta, il danno subito.

5) Decisione discriminatoria sui costi

La sentenza impugnata comporterebbe la discriminazione del ricorrente rispetto al ricorrente nella causa F-42/11, Honnefelder/Commissione, non avendo il giudice nemmeno esaminato, a favore del primo, una circostanza che in quest'ultima causa è stata considerata rilevante ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — SACBO/Commissione e TEN — T EA

(Causa T-270/13)

(2013/C 207/77)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio (BG), Italia) (rappresentanti: M. Muscardini, avvocato, G. Greco, avvocato)

Convenute: Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha considerato inammissibili certi costi esterni, riducendo così il cofinanziamento dovuto e chiedendo la restituzione di 158 517,54 Euro, con ogni conseguenza di legge.

— Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del 18 marzo 2013 adottata dalla Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA), avente ad oggetto «Chiusura dell'azione 2009-IT-91407-S- "Studio per lo sviluppo intermodale dell'Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio" — Decisione della Commissione C(2010)4456⁽¹⁾», nella parte in cui ha considerato non riconoscibili e, pertanto, non sovvenzionabili i costi relativi alle attività 1, 2.1, 4, 5, 6 e 7, già da tempo espletate, richiedendo la restituzione dell'importo di Euro 158 517,54.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 13 par. 1 del Regolamento CE n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, nonché dell'art. III.4.2.2 e III.4.2.3 della decisione della Commissione (2010) 4456 del 24 giugno 2010.

— Si fa valere a questo riguardo l'omessa procedura di «denuncia», di cui all'art. III.4.2.3 della delibera di concessione del finanziamento.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 17, par. 2 e 6 della Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, dell'art. 296, par. 2, del T.F.U.E. e dell'art. 41 par. 2 lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la violazione dell'art. II.2.3 della decisione della Commissione (2010) 4456 del 24 giugno 2010.

La ricorrente fa valere a questo riguardo:

— la contraddittorietà della motivazione al punto in cui afferma che vi sarebbe stata una ingiustificata «frammentazione dei contratti», ma d'altro lato afferma che «l'oggetto dei contratti» sarebbe «talmente connesso» che gli stessi avrebbero dovuto essere oggetto di una procedura unitaria di affidamento;

— l'erroneità dell'asserzione circa l'indebita frammentazione di un appalto unitario perché confutata dal contenuto della decisione della Commissione (2010) 4456 del 24 giugno 2010;

— l'assenza di qualsivoglia «splitting up» dei contratti o di alcuna «suddivisione dei progetti»;

— l'inapplicabilità ai contratti sotto-soglia della Direttiva 2004/17/CE in assenza di interesse transfrontaliero.

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. I.3.1 della Decisione della Commissione (2010) 4456, in data 24 giugno 2010, dell'art. 41 par. 2 lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 296 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, nonché del principio dell'affidamento.

La ricorrente fa valere a questo riguardo:

— la contraddittorietà della motivazione per l'essersi posta in contrasto con i riconoscimenti e le approvazioni già compiute da TEN-T EA su SAP e ASR;

— la conformità delle attività svolte da SACBO rispetto a quelle oggetto del cofinanziamento.

4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 40, par. 2, lett. b), c) e d) della Direttiva 2004/17/CE

La ricorrente fa valere a questo riguardo:

— l'inapplicabilità della Direttiva 2004/17/CE ai contratti oggetto di cofinanziamento in virtù dell'oggetto di «studio» e «ricerca»;

— l'impossibilità di procedere all'affidamento mediante gara in ragione delle tempistiche imposte dalla Decisione di cofinanziamento.

5. Quinto motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità

La ricorrente considera che la convenuta ha sconosciuto il principio di proporzionalità per aver assoggettato la violazione addebitata ad un regime più grave rispetto a quello previsto per il caso di risoluzione del cofinanziamento.

(¹) «Closure of Action n° 2009-IT-91407-S- "STUDY FOR BERGAMORIO AL SERIO AIRPORT DEVELOPMENT INTERMODALITY" — Commission Decision C(2010)4456»

Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — Max Mara Fashion Group/UAMI — Mackays Stores (M&Co.)

(Causa T-272/13)

(2013/C 207/78)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Max Mara Fashion Group Srl (Torino, Italia) (rappresentante: F. Terrano, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mackays Stores Ltd (Renfrew, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso del 7 marzo 2013 nel procedimento R 1199/2012-2;

— condannare alle spese l'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «M&Co.», per prodotti e servizi delle classi 25 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 9 128 679

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente